



30226-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO
ANTONIO SETTEMBRE
LUCA PISTORELLI
BARBARA CALASELICE
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1034/2021
CC - 05/07/2021
R.G.N. 17187/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

- nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
letta la requisitoria del PG LUIGI GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catania ha - con ordinanza del 5/3/2021 - rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a (omissis) (omissis) per il reato di associazione mafiosa, ritenendo che le condizioni di salute del prevenuto - affetto da linfoma non hodgkin a basso grado di malignità, insufficienza renale cronica e apnee respiratorie durante il sonno - siano compatibili con la detenzione carceraria e che l'istante sia adeguatamente assistito all'interno della struttura - il carcere di (omissis) - in cui si trova attualmente ristretto. Tanto dopo aver acquisito la relazione sanitaria e il diario clinico redatto dalla Direzione del carcere, con cui è stata accertata l'esecuzione delle disposizioni date dalla Corte d'appello con provvedimento del 19/2/2021 (esecuzione di esami strumentali, programmazione di visita nefrologica ed

ematologica e ricovero presso l'Ospedale (omissis) nei mesi di marzo e giugno 2021).

2. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto con due motivi.

2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. e dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, per il fatto che la decisione di rigetto è stata presa sulla base di documentazione trasmessa dalla Direzione del carcere, invece che sulla base di apposita perizia, disposta ex art. 220 cod. proc. pen.. In ogni caso, rileva che gli accertamenti cui ha fatto riferimento la Direzione del carcere sono stati disposti con notevole ritardo e solo a seguito di interrogazione della Corte d'appello del 19/2/2021, con cui era stato chiesto conto delle iniziative intraprese dalla struttura penitenziaria dopo che, con ordinanza del 10/12/2020, il Tribunale del Riesame di Catania aveva disposto il ricovero di (omissis) presso la U.O.C. dell'Amministrazione Penitenziaria.

2.2. Col secondo motivo lamenta che la Corte - in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. - si sia avvalsa, per affermare la compatibilità di (omissis) col regime carcerario e l'adeguatezza delle cure a lui somministrate, di argomentazioni di puro genere, e che abbia fatto asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto, perché è fondato il secondo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente. La compatibilità delle condizioni di salute di (omissis) col regime carcerario è stata affermata con motivazione apparente, dal momento che, dopo aver descritto le numerose e gravi patologie da cui il prevenuto è affetto, la Corte d'appello si è limitata a rilevare che sono stati eseguiti - dalla struttura carceraria in cui (omissis) è ristretto - gli esami richiesti nel febbraio 2021 dalla stessa Corte d'appello e che sono state programmate ulteriori visite per il mese di marzo, nonché il ricovero del predetto presso la medicina protetta dell'AORN (omissis) per il mese di giugno 2021. Tanto sebbene fosse stata segnalata, già dal mese di giugno 2020, dal perito nominato dal giudice, la necessità di sottoporre rapidamente il prevenuto a cura chemioterapica, dopo l'effettuazione di approfonditi esami nefrologici ed ematologici. Non è dato comprendere, quindi, perché non è stato spiegato, sulla base di quali elementi la Corte d'appello abbia ravvisato, al momento della decisione (marzo 2021), la perdurante compatibilità delle condizioni fisiche di (omissis) col regime carcerario, stante il tempo trascorso dal



l'originario accertamento e l'inottemperanza - medio tempore - alle prescrizioni impartite dal perito.


Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter d.a. cod. proc. pen..

Così deciso il 5/7/2021

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Rosa Pezzullo)

